



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

Nr. 1249/2017 Prot.

Reggio Calabria, 05/05/2017

- OMISSIS -

Oggetto: Risposta al quesito interno sollevato - OMISSIS - in materia di atti e istanze difensivi trasmessi alle Cancellerie Penali a mezzo posta elettronica.

- OMISSIS -

Con nota - OMISSIS - formula alla scrivente un quesito interno, su richiesta - OMISSIS -, in ordine alla trasmissibilità o meno di atti ed istanze alle cancellerie penali per via telematica ed, ove consentito, alla sussistenza o meno di un onere a carico del personale di cancelleria alla ricezione, stampa, passaggio al giudice di merito e/o inserimento nel relativo fascicolo processuale degli atti inviati a mezzo posta elettronica agli indirizzi istituzionali PEO/PEC, identificativi della Sezione titolare del corrispondente processo penale.

Nella parte motiva di detta nota - OMISSIS - viene, altresì, evidenziato che:

- la trasmissione degli atti delle parti private in materia penale “non apparirebbe ammissibile in assenza di una regolamentazione normativa”;
- “la giurisprudenza sul punto ha ritenuto non consentito l’uso del mezzo telematico per le istanze in oggetto”;
- occorre dare, - OMISSIS -, a tutto il personale del settore penale “direttive circa i tempi di accesso alla posta elettronica dell’ufficio (PEO e/o PEC) e la necessità o meno di stampare gli atti che pervengono con tale mezzo per la loro sottoposizione al magistrato”;
- il chiarimento richiesto in tal sede appare necessario per l’incidenza di una mancata (o ritardata) ricezione sul piano processuale, oltre che sotto il profilo della responsabilità del personale amministrativo.

In risposta al presente quesito, a parere della scrivente, dalla disamina dei diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, emerge che ogni tipologia di atto (e relativa disciplina, che in alcune ipotesi non prevede ed in altre prevede vincolate formalità, in qualche caso a pena di inammissibilità), deve essere necessariamente valutata sotto il profilo della irrivalenza nelle modalità di presentazione, della inammissibilità oppure del giudizio di merito, dal giudice procedente, al quale l’istanza difensiva verrebbe illegittimamente sottratta da condotte omissive della cancelleria, alla quale certamente non compete la scelta di aderire all’una o all’altra sentenza della Corte di Cassazione.

Infatti, il rifiuto di ricevere l’atto da parte del personale di cancelleria preclude il giudizio del magistrato procedente di inammissibilità per irrivalenza o irregolarità nella forma di presentazione (prescelta dal difensore), oppure di accoglimento o rigetto nel merito, con il rischio che la mancata valutazione di un’istanza difensiva da parte del giudice titolare possa determinare l’annullamento in cassazione.

Ne consegue che le varieguate istanze, che possono pervenire a mezzo posta elettronica, devono necessariamente essere ricevute e sottoposte al giudice di merito, procedendo alla stampa unitamente al messaggio di trasmissione, all’attestazione del



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



cancelliere di “*pervenuto a mezzo ...*” ed alla consegna al giudice procedente per l’ulteriore seguito di esclusiva competenza, analogamente a quanto in passato è stato sempre assicurato dalle cancellerie penali in relazione ad atti e istanze difensivi pervenuti o ricevuti a mezzo telefax oppure, ancor oggi, a mezzo servizio postale.

Pertanto, sarà cura - *OMISSIS* -impartire, a tutto il Personale del Settore Penale, specifiche direttive circa i tempi di accesso alla posta elettronica istituzionale assegnata ad ogni Sezione (PEO - PEC), che dovrà tener conto dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie, vigente in Questo Tribunale, contemperato con l’effettiva presenza dei rispettivi dipendenti incaricati, nonché le modalità di sottoposizione dell’atto al giudice di merito (stampa dell’istanza e del messaggio di trasmissione, apposizione dell’attestazione “*pervenuto a mezzo ...*” e consegna al giudice titolare), sino agli adempimenti conseguenti alla decisione del magistrato.

In ogni caso, a parere della scrivente, qualora non si ritenga di o non si debba assumere alcuna decisione in attesa dell’udienza, è necessario che il giudice procedente apponga sull’atto, pervenuto a mezzo posta elettronica, il c.d. “visto agli atti processuali”.

Alla soluzione come sopra prospettata non osta l’accertamento, effettuato mediante sondaggio sui siti istituzionali dei Tribunali dislocati sul territorio nazionale, dell’avvenuta stipula da parte dei Tribunali di Roma, Civitavecchia, Velletri, Prato e Monza di Protocolli d’intesa finalizzati alla “disciplina e regolamentazione” del “deposito a mezzo posta elettronica” di atti e istanze difensivi, con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la rispettiva Camera Penale.

Infatti, il “Protocollo per il deposito degli atti via PEC da parte degli Avvocati”, in corso di sperimentazione presso i menzionati Tribunali, a parere della scrivente non sembra essere una strada percorribile, trattandosi di uno strumento inidoneo a colmare una lacuna normativa ed, in ogni caso, non vincolante per il giudice di merito, costituendo un mero contratto di natura civilistica, poco conciliante sia con la rilevanza della materia in questione (diritto di difesa nel processo penale), sia con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Sul punto si consideri che le regole protocollari non sono norme tecnicamente cogenti e non intendono sostituirsi al dato normativo, bensì affiancarlo con una serie di accorgimenti pratici ma condivisi, la cui forza risiede esclusivamente nella loro capacità e in quella dei soggetti ed enti coinvolti, di porsi e di imporle quali regole di buon senso e di utilità comune, come tali riconosciute dalla comunità di operatori che le ha adottate.

Inoltre, la prevalenza degli atti difensivi ammessi al “deposito a mezzo PEC”, nei Protocolli sopra menzionati, hanno costituito oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali e per alcuni di quelli esclusi la Corte di Cassazione né ha validato la trasmissibilità per posta elettronica (vedi l’orientamento, anche delle Sezioni Unite, più favorevole allo sdoganamento della PEC nel processo penale, come dal legislatore già disposto per il processo civile).



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



In conclusione, allo stato non resta che affidare la questione al giudice di merito, di volta in volta e per ogni singolo atto inviato dal difensore mediante posta elettronica alla cancelleria competente, auspicando un efficace intervento normativo cogente sul territorio nazionale, con eguaglianza di trattamento della difesa penale in tutti i Tribunali italiani.

- OMISSIS -

A supporto e chiarimento sulle motivazioni fondanti la soluzione in tal sede prospettata, in allegato si produce una relazione illustrativa.

Il Presidente

- OMISSIS -

Osservazioni preliminari

A seguito della dismissione degli apparecchi fax e dell'assegnazione agli uffici giudiziari della posta elettronica PEO/PEC istituzionale, nonché della recente operatività del sistema informativo SNT (Notifiche Telematiche per il processo penale), il tutto sia per la ricezione e l'invio di atti da/a altri Uffici Giudiziari, Case Circondariali o diverse Pubbliche Istituzioni, sia per le comunicazioni e notificazioni di provvedimenti del giudice a cura della cancelleria in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari (vedi artt. 148/2-bis, 149, 150 e 151 CPP), è del tutto evidente che **gli orientamenti giurisprudenziali espressi a proposito dell'uso del telefax hanno oggi piena valenza anche per le trasmissioni di atti eseguite a mezzo posta elettronica.**

La stessa Corte di Cassazione ha puntualizzato, in ordine all'orientamento dell'inammissibilità dell'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, che «tale principio, espresso a proposito dell'uso del telefax, peraltro, trova applicazione per tutte quelle "Forme particolari di notificazione disposte dal giudice", cui si riferisce l'art. 150 cod. proc. pen., ossia "**mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto**" e, dunque, anche in quei casi ... in cui la comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica» (cfr. sent. 7058/2014).

Infatti, anche nel periodo storico della piena operatività del fax pervenivano alle cancellerie penali atti e istanze difensivi, regolarmente sottoposti alla valutazione del giudice di merito.

Non è, dunque, una novità la trasmissione telematica (ieri mediante fax, oggi mediante posta elettronica) di istanze da parte dei difensori in luogo del deposito cartaceo in cancelleria o della trasmissione a mezzo servizio postale.

Ne è riprova, oltre la realtà storica di Questo Tribunale, la proliferazione in merito di sentenze della Corte di Cassazione, i cui molteplici orientamenti erano già, al tempo del fax, contrastanti, come del resto lo sono oggi in relazione al messaggio di posta elettronica.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

Prime considerazioni

Nella parte motiva di detta nota - **OMISSIS** - viene posto in evidenza che la trasmissione degli atti delle parti private in materia penale “non apparirebbe ammissibile in assenza di una regolamentazione normativa” e che “la giurisprudenza sul punto ha ritenuto non consentito l’uso del mezzo telematico per le istanze in oggetto”.

Presumibilmente il riferimento giurisprudenziale è quello relativo a “Processo penale, fax, raccomandata e PEC - Sentenza Cassazione, Sez. 1, n. 18235 del 30/04/2015 (ud. 28/01/2015) - Rv. 263189 e, del medesimo orientamento ma più pertinente, Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 7058 del 13/02/2014 (ud. 11/02/2014) - Rv. 258443.

Tuttavia, per una corretta formulazione del quesito e della conseguente risposta, **non si può non rilevare che, in materia, sono stati affermati dal giudice di legittimità diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali**, alcuni dei quali hanno determinato, nei casi specifici oggetto di disamina, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Prima facie, è sufficiente richiamare due recenti pronunce di legittimità, **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 37859 del 18/09/2015 (ud. 18/06/2015) - Rv. 265162 e Sentenza Cassazione, Sez. 5, n. 535 del 05/01/2017 (ud. 24/10/2016) - Rv. 268943** (Massime precedenti Conformi: n. 10637 del 2010 Rv. 246338, n. 43514 del 2010 Rv. 249280, n. 21987 del 2012 Rv. 252954, n. 37859 del 2015 Rv. 265162), che di per sé sarebbero sufficienti a dare una prima risposta al presente quesito, considerando i numerosi richiami giurisprudenziali in esse contenuti.

Testualmente si legge nella sentenza 535/2017 “... come ritenuto dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ..., la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile (...), risultando del tutto minoritario l’orientamento di segno opposto (...)”.

La tipologia di atto difensivo in relazione alla quale è intervenuta detta pronuncia è la **RICHIESTA DI RINVIO DELL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE**, la cui disciplina è riconducibile all’art. 121 CPP, ai sensi del quale in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria (e sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni); va altresì richiamato anche l’art. 420-ter/5°c. CPP (impedimento a comparire all’udienza preliminare in fase GUP), il quale si limita a richiedere che l’impedimento sia «prontamente comunicato», senza indicare le modalità o forme vincolate di presentazione (ai fini del rinvio, è sufficiente, secondo la giurisprudenza prevalente, che l’impedimento della parte “risulti”, ovvero sia “prontamente comunicato” in qualunque modo).

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 37859 del 18/09/2015 (ud. 18/06/2015) - Rv. 265162)**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI -
Istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Ammissibilità della richiesta - Condizioni - Conseguenze in caso di mancato esame da parte del giudice.

Massima. **L’inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice precedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario.**

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 5, n. 535 del 05/01/2017 (ud. 24/10/2016) - Rv. 268943).**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI -
Istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo telefax - Ammissibilità della richiesta - Condizioni.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

Massima. **L'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e vincola il giudice a pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente.**

Per le parti delle due sentenze, in tal sede rilevanti, si consulti l'**ALLEGATO (A)**.

Quanto alle **sentenze 7058/2014 e 18235/2015**, sopra richiamate a titolo esemplificativo, è opportuno precisare che la tipologia di atto difensivo in relazione alla quale è intervenuta la prima pronuncia di legittimità è la **RICHIESTA DI RINVIO DELL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE**, la seconda pronuncia è la **RICHIESTA DI RESTITUZIONE NEL TERMINE**, la cui disciplina è riconducibile all'art. 175 CPP, ai sensi del quale, comma 2-bis, l'istanza di restituzione nel termine deve essere "presentata" all'ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, senza contenere alcun richiamo, per esempio, alla facoltà di spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata prevista dall'**art. 583 CPP** per gli atti di impugnazione.

Inoltre, **delle due solo la sentenza 7058/2014 sancisce l'inammissibilità dell'atto difensivo** (nello specifico, istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore) **perché trasmesso via telefax e non depositato in cancelleria** ai sensi dell'art. 121 CPP.

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 7058 del 13/02/2014 (ud. 11/02/2014) - Rv. 258443.**

NOTIFICAZIONI – IN GENERE – Notificazioni e comunicazioni delle parti private – Utilizzo della posta elettronica certificata – Legittimità – Esclusione.

Massima. **Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.**

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 1, n. 18235 del 30/04/2015 (ud. 28/01/2015) - Rv. 263189).**

NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Notificazioni e comunicazioni delle parti private - Utilizzo della posta elettronica certificata - Legittimità - Esclusione.

Massima. **Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).**

Per le parti delle due sentenze, in tal sede rilevanti, si consulti l'**ALLEGATO (B)**.

Alcuni orientamenti della Corte di Cassazione

Considerando che gli orientamenti giurisprudenziali espressi a proposito dell'uso del telefax hanno piena valenza anche per le trasmissioni di atti eseguite a mezzo posta elettronica, a titolo di esempio si richiama la **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 9030 del 25/02/2014 (ud. 05/11/2013) - Rv. 258526**, che nella parte motiva consente una visione dei diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali espressi nel periodo storico del fax, oggi soppiantato dalla posta elettronica.

La tipologia di atto difensivo in relazione alla quale è intervenuta detta pronuncia è la **RICHIESTA DI RINVIO DELL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE**.

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 9030 del 25/02/2014 (ud. 05/11/2013) - Rv. 258526**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Omesso esame in sede di rinvio - Condizioni.

Massima. **Non è irricevibile né inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare**



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

modalità di trasmissione comporta l'onere per la parte, che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice competente.

Per le parti della sentenza, in tal sede rilevanti, si consulti l'ALLEGATO (C).

Un'altra sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in relazione ad una diversa tipologia di atto e cioè la RICHIESTA DEL DIFENSORE DI RINVIO DELL'UDIENZA PER ADESIONE AD UNA ASTENSIONE PROCLAMATA DAGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA (AVVOCATURA - CAMERE PENALI), è la seguente:

➔ Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 40187 del 29/09/2014 (ud. 27/03/2014) - Rv. 259927.

Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento e cioè l'art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Deliberazione del 13/12/2007 (GU n. 3 del 4-1-2008): Art. 3. (Effetti dell'astensione) - 1. Nel processo ... penale ... la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltretutto agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

Per le parti della sentenza, in tal sede rilevanti, si consulti l'ALLEGATO (D).

Un'altra tipologia di atto difensivo in relazione alla quale è intervenuta la Corte di Cassazione è la LISTA TESTIMONIALE, disciplinata dall'art. 468/1°c. CPP, ai sensi del quale **le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici** nonché delle persone indicate nell'articolo 210 **devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria**, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, **la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame**.

Su tale tipologia di atto difensivo si richiamano le seguenti tre sentenze di orientamento contrastante.

➔ Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 6883 del 14/02/2017 (ud. 26/10/2016) - Rv. 269197.

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE - Lista - Invio tramite posta elettronica certificata - Ricevibilità - Esclusione.

Massima. È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468/1°c. CPP a pena di inammissibilità).

➔ Sentenza Cassazione, Sez. 1, n. 44978 del 29/10/2014 (ud. 19/09/2014) - Rv. 261125.

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE - Presentazione della lista testi mediante inoltro a mezzo fax - Legittimità - Conseguenze.

Massima. La presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l'inoltro a mezzo "fax" ed è, di conseguenza, illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 23343 del 06/06/2016 (ud. 01/03/2016) - Rv. 267081.**

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE - Presentazione della lista testi e dell'istanza di autorizzazione alla loro citazione mediante inoltro a mezzo fax - Legittimità - Ragioni.

Massima. È legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta alla citazione dei testi indicati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

Per le parti delle tre sentenze, in tal sede rilevanti, si consulti l'ALLEGATO (E).

Profili di responsabilità

Riguardo anche ai profili di responsabilità del personale di cancelleria in ordine a ritardi o disfunzioni nella gestione della posta elettronica istituzionale, si segnalano a titolo esemplificativo, in aggiunta alle pronunce di legittimità prima richiamate, le seguenti tre sentenze, il cui orientamento da una parte pone a carico del difensore un onere di verifica ma, dall'altra parte, sancisce in ogni caso la ricevibilità e l'ammissibilità di un atto difensivo inviato per via telematica, che il giudice di merito è tenuto ad esaminare.

La tipologia di atto difensivo in relazione alla quale sono intervenute le seguenti pronunce è la **RICHIESTA DI RINVIO DELL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE**.

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 47427 del 18/11/2014 (ud. 07/11/2014) - Rv. 260963**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo posta elettronica - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Prova della effettiva conoscenza dell'istanza da parte del giudice - Onere a carico dell'istante - Sussistenza.

Massima. **La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice precedente.**

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 5, n. 7706 del 19/02/2015 (ud. 16/10/2014) - Rv. 262835**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo telefax - Nullità o inesistenza della richiesta - Esclusione - Conseguenze.

Massima. **L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice precedente.**

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 24515 del 09/06/2015 (ud. 22/05/2015) - Rv. 264361**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Esame della richiesta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



Massima. La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse rigettato un'istanza di rinvio trasmessa soltanto il giorno precedente all'udienza ed in orario di chiusura degli uffici di cancelleria, nonostante la circostanza addotta fosse da tempo nota alla parte, reputando inoltre irrilevante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore).

Per le parti delle tre sentenze, in tal sede rilevanti, si consulti l'ALLEGATO (F).

Sotto il profilo della responsabilità del personale di cancelleria in ordine a ritardi o disfunzioni in sede di gestione della posta elettronica istituzionale, è allo stesso modo rilevante l'orientamento di cui alle richiamate sentenze 37859/2015 (solo punto 1) e 535/2017 (punti 1-2), con le quali sono stati affermati i seguenti principi di diritto con conseguente annullamento con rinvio per nullità assoluta:

1) la modalità di trasmissione via fax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve ritenersi consentita e vincola il giudice procedente a pronunciarsi su di essa purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario;

2) non può porsi a carico della parte che intenda far valere l'omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via telefax all'autorità procedente, l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice che procede, essendo sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo dalla parte stessa in condizione di conoscere per tempo dell'esistenza della richiesta di rinvio.

Ma, a ben riflettere, anche l'orientamento opposto, dell'inammissibilità dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore trasmessa per via telematica e non depositata in cancelleria, mette a rischio le cancellerie penali sotto il profilo della responsabilità di gestione degli indirizzi di posta elettronica istituzionali, essendo evidente che un giudizio di inammissibilità non può essere pronunciato dal giudice di merito se il cancelliere non gli sottopone tempestivamente l'atto difensivo, né risulta vigente alcuna norma che nel processo penale legittima la cancelleria a rifiutare un atto irrualmente presentato o inviato, sottraendolo alla conseguente valutazione del giudice procedente.

A ciò si aggiunga che, sia se si aderisce all'opzione dell'ammissibilità sia dell'inammissibilità dell'atto difensivo inviato per via telematica, per giurisprudenza consolidata "... l'omissione *tout court* della deliberazione dell'istanza di rinvio, integra una nullità assoluta per violazione del diritto all'assistenza e rappresentanza dell'imputato. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen." (cfr. Sent. Cass. 7058/2014 che, dopo aver sancito l'inammissibilità di cui sopra, ha annullato con rinvio a causa dell'omessa valutazione dell'istanza da parte del giudice procedente; Sent. Cass. 9030/2014 nella parte motiva ed altre ancora).

Gli esempi sopra richiamati, anche se riferiti all'istanza di rinvio per legittimo impedimento, sono rinvenibili in relazione ad altre tipologie di atti difensivi, come ampiamente di evince dalla panoramica, in tal sede effettuata, di alcune delle sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in materia (es. cfr. Sent. Cass. 44978/2014 in materia di lista testimoniale e Sent. Cass Sez. Unite 40187/2014 in materia di adesione del difensore ad astensione di categoria).

Come si può, pertanto, "autorizzare" una cancelleria penale a non visualizzare giornalmente la posta elettronica istituzionale ed a non consegnare, tempestivamente, gli atti e le istanze difensivi ai rispettivi giudici di merito ? ... oppure, a non inviare al giudice del gravame, per la dichiarazione di inammissibilità, un atto d'impugnazione pervenuto a mezzo PEC in luogo del deposito in cancelleria o della raccomandata postale (modalità tassative e inderogabili ... cfr. Sent. Cass. 6883/2017 nella parte motiva) ?



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

I Protocolli d'intesa

Al fine di verificare la percorribilità, nella materia di cui si discute, del Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale (su parere concorde dei Presidenti di Sezione interessati e del Magistrato di riferimento per l'informatica), il Procuratore della Repubblica, i tre Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le rispettive Camere Penali (per le competenze distrettuali caratterizzanti il Tribunale di Reggio Calabria), è indispensabile definire concettualmente questo strumento di intervento organizzativo.

I Protocolli d'intesa costituiscono un valido strumento di confronto e collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella gestione del processo civile e penale, anche esterni all'Amministrazione Giudiziaria qualora direttamente coinvolti dall'iter procedimentale, nonché di ricerca condivisa e sostegno di scelte operative, pratiche e concrete, ritenute idonee a migliorare la qualità e l'efficienza del Servizio Giustizia.

I Protocolli contengono regole di buona condotta e censiscono prassi virtuose (best practices), di natura organizzativa e/o interpretativa, frutto di confronto intercategoriale, che, proprio per la loro condivisione fra i diversi protagonisti del processo, superando le carenze strutturali e le sterili contrapposizioni di categoria, possono creare le condizioni per una organizzazione e fruizione più efficace del Servizio Giustizia, pur sempre nel rispetto dell'impianto normativo.

I Protocolli, infatti, si sono rivelati strumenti preziosi per il recupero di efficienza mediante la condivisione di scelte organizzative e di soluzioni pratiche, elaborate d'intesa fra tutti i soggetti tipicamente protagonisti della Giurisdizione: Magistrati, Avvocati, Personale Amministrativo, altri Ordini Professionali o Esperti della materia, Istituzioni ed Enti Locali, Servizi Sociali ed enti privati (es. associazionismo e volontariato), nonché altri organismi operanti sul territorio in stretta interconnessione con il processo civile o penale.

Le regole protocollari non sono norme tecnicamente cogenti e non intendono sostituirsi al dato normativo, bensì affiancarlo con una serie di accorgimenti pratici ma condivisi, la cui forza risiede esclusivamente nella loro capacità e in quella dei soggetti ed enti coinvolti, di porsi e di imporle quali regole di buon senso e di utilità comune, come tali riconosciute dalla comunità di operatori che le ha adottate.

In particolare, il Protocollo **tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati (tra questi gli Ordini degli Avvocati)** è disciplinato dall'art. 15 (che richiama anche l'art. 11/2°-3°c.) della Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e, da ultimo, dall'art. 1/comma 787 della Legge 208/2015 (c.d. di Stabilità 2016), disposizioni sulle quali sono di recente intervenuti chiarimenti a cura dell'Amministrazione Giudiziaria Centrale con circolare 160067/2016, alla quale si rinvia.

Premesso ciò, da una ricerca sul web risultano essere stati stipulati dei Protocolli d'intesa finalizzati alla "disciplina e regolamentazione" del "deposito a mezzo posta elettronica" di atti e istanze difensivi, tra il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la rispettiva Camera Penale: esattamente, trattasi dei Tribunali di Roma, Civitavecchia, Velletri, Prato e Monza, salvi altre intese non rinvenute o non pubblicate sul web.

In tutti i Protocolli sopra elencati, dal titolo **"Protocollo per il deposito degli atti via PEC da parte degli Avvocati"**, si dà atto, in premessa, di un lacuna normativa in materia, non essendo state emanate disposizioni di legge o regolamentari in ordine alle comunicazioni alle cancellerie di atti da parte dei difensori a mezzo PEC, ravvisando, per tal motivo, la necessità di prevedere nuove forme di deposito di istanze per via telematica e disciplinare, tramite Protocollo d'intesa, l'utilizzo della PEC per l'inoltro delle istanze da parte dei difensori, anche nell'ottica dell'operatività di un "front office" o sportello telematico e delle relative regole tecniche per il deposito di istanze per via telematica, considerate le obiettive difficoltà delle Cancellerie Penali a far fronte alle richieste di accesso del pubblico.

È stato, quindi creato il **"deposito a mezzo pec"**, in luogo del deposito cartaceo in cancelleria oppure dell'invio a mezzo servizio postale, limitatamente – tuttavia – ad alcune tipologie di istanze, "per le quali non sono previsti termini perentori o non è previsto dalla legge il deposito in cancelleria a pena di inammissibilità".



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

L'elenco tassativo degli atti "depositabili" via PEC da parte dei difensori non è uguale e cambia da un Protocollo all'altro, ma in tutte le stipule si concorda che **"le istanze diverse da quelle elencate saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC"**.

Seguono l'elenco degli atti "espressamente esclusi", anch'esso diversificato da un Protocollo all'altro, nonché le regole tecniche di deposito via PEC, in parte similari nel contenuto in tutti i Protocolli in esame; in una stipula è stata anche prevista la fornitura semestrale di carta e toner ed in un'altra l'estensione anche alla posta elettronica ordinaria; in nessun accordo è stata coinvolta la rispettiva Procura della Repubblica.

Conclusioni

- OMISSIS -

Lo strumento del "Protocollo per il deposito degli atti via PEC da parte degli Avvocati", in corso di sperimentazione presso alcuni Tribunali come sopra illustrato, non sembra essere, tuttavia, una strada percorribile.

È del tutto evidente il contrasto tra il contenuto di detti Protocolli e l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia (che, in tal sede, si è cercato di rappresentare attraverso il richiamo di una minima parte di sentenze di legittimità) e la stessa materia oggetto di accordo di per sé appare del tutto incompatibile con lo strumento del Protocollo d'intesa, come sopra definito.

La mancanza di una normativa legislativa e/o regolamentare nella materia dell'esercizio del diritto di difesa all'interno di un processo penale, materia che può portare a pronunce di nullità da parte della Corte di Cassazione (come ampiamente ivi esaminato), non si ritiene possa essere colmata con un contratto di natura civilistica quale è il protocollo, ai sensi dell'art. 15 (che richiama anche l'art. 11/2°-3°c.) della Legge 241/1990, in quanto tale non vincolante per il giudice di merito.

Le regole protocollari, come già detto, non sono norme tecnicamente cogenti e non intendono sostituirsi al dato normativo, bensì affiancarlo con una serie di accorgimenti pratici ma condivisi, la cui forza risiede esclusivamente nella loro capacità e in quella dei soggetti ed enti coinvolti, di porsi e di imporle quali regole di buon senso e di utilità comune, come tali riconosciute dalla comunità di operatori che le ha adottate.

La prevalenza degli atti difensivi ammessi al "deposito a mezzo PEC" nei Protocolli sopra menzionati, infatti, hanno costituito oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali e per alcuni di quelli esclusi la Corte di Cassazione né ha validato la trasmissibilità per posta elettronica (vedi l'orientamento, anche delle Sezioni Unite, più favorevole allo sdoganamento della PEC nel processo penale, come dal legislatore già disposto per il processo civile).

Allo stato non resta, quindi, che affidare la questione al giudice di merito, di volta in volta e per ogni singolo atto inviato dal difensore mediante posta elettronica alla cancelleria competente, auspicando un efficace intervento normativo cogente su tutto il territorio nazionale, con eguaglianza di trattamento della difesa penale in tutti i Tribunali italiani.

Alla medesima conclusione si perviene anche in sede di disamina delle sentenze della Corte di Cassazione, dalla quale emerge, in modo evidente, che ogni tipologia di atto e relativa disciplina, che in alcune ipotesi non prevede ed in altre prevede vincolate formalità (in qualche caso a pena di inammissibilità), deve essere necessariamente valutata sotto il profilo della irritualità nelle modalità di presentazione, della inammissibilità oppure del giudizio di merito, dal giudice procedente, al quale l'istanza difensiva verrebbe illegittimamente sottratta da condotte omissive della cancelleria, considerando – altresì – che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, come già ampiamente illustrato, non è per nulla univoco in materia e che l'adesione all'una o all'altra sentenza della Cassazione non compete certamente al personale amministrativo.

Infatti, il rifiuto di ricevere l'atto da parte della cancelleria preclude il giudizio del magistrato procedente di inammissibilità per irritualità o irregolarità nella forma di presentazione (prescelta dal difensore), oppure di



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



accoglimento o rigetto nel merito, con il rischio che la mancata valutazione di un'istanza difensiva da parte del giudice titolare possa determinare l'annullamento in cassazione.

Certamente dovrà la cancelleria rifiutare un atto qualora vi sia una specifica norma di legge che lo preveda (a titolo di esempio, vedi art. 285/4°c. del DPR 115/2002), in assenza della quale l'atto, anche se trasmesso irritualmente, non può che essere sottoposto al giudice precedente, il quale valuterà se dichiarare l'atto inammissibile oppure decidere nel merito.

I rilievi sopra esposti, pertanto, sono rilevanti sotto il profilo della responsabilità del personale di cancelleria in ordine a ritardi o disfunzioni in sede di gestione della posta elettronica istituzionale, in considerazione delle gravi conseguenze sull'iter procedurale che l'omessa pronuncia su un'istanza difensiva può determinare (annullamento in cassazione con rinvio), come già chiarito in premessa.

Ne consegue che **le variegatae istanze che possono pervenire a mezzo posta elettronica devono necessariamente essere ricevute e sottoposte al giudice di merito, procedendo alla stampa unitamente al messaggio di trasmissione, all'attestazione del cancelliere di "pervenuto a mezzo ..." ed alla consegna al giudice precedente per l'ulteriore seguito di esclusiva competenza, analogamente a quanto in passato è stato sempre assicurato dalle cancellerie penali in relazione ad atti e istanze difensivi pervenuti o ricevuti a mezzo telefax oppure, ancor oggi, a mezzo servizio postale.**

Sarà cura - OMISSIS - impartire, a tutto il Personale del Settore Penale, specifiche direttive circa i tempi di accesso alla posta elettronica istituzionale assegnata ad ogni Sezione (PEO - PEC), che dovrà tener conto dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, vigente in Questo Tribunale, nonché le modalità di sottoposizione dell'atto al giudice di merito (stampa dell'istanza e del messaggio di trasmissione, apposizione dell'attestazione "pervenuto a mezzo ..." e consegna al giudice titolare), sino agli adempimenti conseguenti alla decisione del magistrato.

In ogni caso, qualora non si ritenga di o non si debba assumere alcuna decisione in attesa dell'udienza, è necessario che il giudice precedente apponga sull'atto pervenuto a mezzo posta elettronica il c.d. "visto agli atti processuali".



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (A)

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 37859 del 18/09/2015 (ud. 18/06/2015) - Rv. 265162)**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Ammissibilità della richiesta - Condizioni - Conseguenze in caso di mancato esame da parte del giudice.

Massima. L'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice precedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario.

3. Il difensore dell'imputato, con fax trasmesso in cancelleria il 14/01/2013, aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 17/01/2013 perché contestualmente impegnato in altro processo. **Il Tribunale non aveva potuto esaminare l'istanza perché il cancelliere, assente per malattia, non l'aveva presa in carico e non l'aveva perciò sottoposta al Giudice che aveva provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio, celebrando l'udienza e definendo il processo.**

3.1. Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla possibilità di inoltrare via fax la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore e, in caso positivo, alle relative conseguenze.

3.2. Come ricordato da Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, «sono rinvenibili attualmente, nella giurisprudenza di legittimità, tre diversi orientamenti. Un primo indirizzo esclude l'ammissibilità dell'istanza di rinvio inviata via fax, perché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, Rv. 245397; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2003, Giuliano, Rv. 256498; Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013, Baglieri, Rv. 256894; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. t 2 258443, che ribadisce il principio anche con riferimento all'invio di istanze tramite posta elettronica certificata). In senso contrario, si è invece affermato che è viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, atteso che tale modalità di trasmissione deve ritenersi consentita alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia «prontamente comunicato», senza indicare le modalità (cfr. Sez. 3, n. 11268 del 06/11/1996, D'Andrea, Rv. 207030; Sez. 5, n. 32964 del 24/04/2008, Pezza, Rv. 241167; Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barilà, Rv. 246338; Sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, Rv. 249280; Sez. 5, n. 21987 del 16/01/2012, Balasco, Rv. 252954). In un senso in parte diverso, si è affermato che l'istanza inviata a mezzo fax non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata deliberazione non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, «in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario», sicché la parte ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice precedente (Sez. 3, n. 9162 del 29/10/2009, dep. 2010, Goldin, Rv. 246207; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526)»

3.3. Trattandosi di istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, le Sezioni Unite hanno ritenuto che debba trovare applicazione - in base ai criteri di specialità e di competenza - la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia, attualmente, dall'art. 3 del vigente



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia «trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero». Appare evidente - prosegue la sentenza - che con questa locuzione la norma abbia esplicitamente previsto, oltre al tradizionale deposito, anche la trasmissione nella cancelleria o segreteria con qualsiasi mezzo tecnico idoneo - quale normalmente il telefax - ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria.

3.4. La Corte non ha perso l'occasione per considerazioni di ordine più generale che, saldandosi con la "ratio" sottesa alla individuazione del fax quale lecito mezzo di trasmissione dell'istanza di rinvio, possono essere utilizzate anche in contesti quale quello oggetto di odierno scrutinio. Sostengono le Sezioni Unite: «D'altra parte - anche a prescindere da tale specifica norma - questa soluzione appare imposta non solo da una interpretazione letterale (perché non è previsto il rispetto di formalità particolari, potendo la comunicazione e il deposito avvenire con qualsiasi mezzo e forma, mentre quando siano richieste forme vincolate, il legislatore lo ha previsto espressamente, come per l'art. 162 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barillà, cit.), ma anche da una interpretazione adeguatrice (perché maggiormente conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e comunque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.; art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24) nonché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. E' altresì significativa l'evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443). Del resto, quanto alla esigenza di autenticità della provenienza e della ricezione di questa forma di comunicazione, le Sezioni Unite hanno già rilevato - a proposito dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. - che il telefax è «uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto "OK" o altro simbolo equivalente» (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), specificando anche che «la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto [...] è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione». Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore (peraltro facilmente controllabile dall'ufficio in caso di dubbio); e la norma vigente consente che la dichiarazione sia fatta anche tramite sostituto, senza speciali formalità».

3.5. Il Collegio condivide le autorevoli argomentazioni testé esposte sul decisivo rilievo che il giudice è tenuto a rinviare il processo quando il legittimo impedimento comunque gli "risulti", «purché prontamente comunicato» (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.). Lo schema procedimentale disegnato dalla norma è estraneo al rigido schema previsto in generale dall'art. 121, cod. proc. pen. poiché non presuppone una formale istanza o una richiesta: è sufficiente che al giudice "risulti" l'impedimento, purché - appunto - "comunicato" prontamente. La necessità di garantire di momento in momento il diritto dell'imputato a essere assistito e rappresentato dal proprio difensore di fiducia (art. 24, Cost.; artt. 178, lett. c, 179, cod. proc. pen.) spiega il ricorso a schemi procedimentali più flessibili perché più capaci di garantire l'osmosi continua tra il processo e i fatti che impediscono l'effettività del diritto di difesa, che l'osservanza di un rigido formalismo potrebbe pregiudicare. Altrimenti ragionando si precluderebbe, per esempio, al difensore di comunicare via fax un impedimento che non gli consente nemmeno di recarsi in cancelleria e, magari, di assicurarsi personalmente che la comunicazione sia stata ricevuta (adempimento che però la legge non richiede in caso di notifica al difensore via fax).

3.6. Sotto altro profilo, la necessità che l'impedimento sia tempestivamente comunicato (nei termini che più avanti saranno chiariti) al "giudice" (e non all'ufficio giudiziario) che procede è funzionale anche all'esigenza di evitare che l'istanza sia sottoposta al giudice tardivamente e che sia trasmessa ad un numero di fax diverso da quello della sua cancelleria.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

3.7. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale la modalità di trasmissione via fax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve ritenersi consentita e vincola il giudice procedente a pronunciarsi su di essa purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario (così anche Sez. U, Lattanzio, cit.).

L'omesso esame della richiesta non comporta, però, l'automatica nullità della sentenza quando non sia tempestiva e non sussistano le ulteriori condizioni per il suo accoglimento.

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 5, n. 535 del 05/01/2017 (ud. 24/10/2016) - Rv. 268943).**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo telefax - Ammissibilità della richiesta - Condizioni.

Massima. L'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e vincola il giudice a pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge, comportante la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, in quanto la corte territoriale ha proceduto alla celebrazione dell'udienza dell'8.10.2015, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. (OMISSIS), il quale, nominato in luogo del precedente difensore di fiducia avv. (OMISSIS), aveva dedotto, con fax, al quale era stata allegata la sua nomina, in uno con la revoca della precedente nomina dell'avv. (OMISSIS), regolarmente inviato al numero della cancelleria della Seconda Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, il proprio legittimo impedimento a presenziare alla suddetta udienza, in considerazione di un guasto meccanico che aveva bloccato la propria autovettura, mentre era in viaggio verso gli uffici giudiziari di Catanzaro, impedimento non preso minimamente in considerazione dal giudice di secondo grado, che non ha provveduto sulla relativa richiesta di rinvio; 2) violazione di legge e

3. Il ricorso è fondato, e va, pertanto, accolto, con riferimento al primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, nonché dai documenti allegati al ricorso, l'avviso relativo alla celebrazione dell'udienza dell'8.10.2015, innanzi alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Catanzaro, è stato notificato solo al difensore di fiducia originariamente nominato dall' (OMISSIS), avv. (OMISSIS), pur dandosi atto nel relativo verbale di udienza della successiva nomina dell'avv. (OMISSIS), il quale veniva indicato dall'imputato (all'epoca detenuto) come proprio difensore di fiducia, nella rinuncia a comparire del 30.9.2015.

Nella nomina del 12.9.2015 in favore dell'avv. (OMISSIS), inoltre, il ricorrente ha anche revocato il precedente difensore, avv. (OMISSIS).

Orbene, con riferimento all'udienza dell'8.10.2015, il nuovo difensore di fiducia ha dedotto a mezzo telefax, al quale era stata allegata anche la nuova nomina, in uno con la revoca dell'avv. (OMISSIS), il proprio legittimo impedimento a presenziare all'indicata udienza innanzi alla Corte di Appello, in considerazione di un guasto meccanico che aveva bloccato la propria autovettura, mentre era in viaggio verso gli uffici giudiziari di Catanzaro.

Tale fax risulta regolarmente inviato dal numero di telefono dello studio dell'avv. (OMISSIS) ((OMISSIS): cfr. carta intestata), alle ore 8.18 dell'8.10.2015, al numero telefonico (OMISSIS), che corrisponde effettivamente al numero telefonico della cancelleria della seconda sezione della Corte di Appello di Catanzaro (come si evince dall'ordine di traduzione dell'imputato del 31.8.2015: cfr. p. 7 del



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

fascicolo processuale), nonché munito della ricevuta comprovante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore (“risultato ok”).

Di esso e del suo contenuto, tuttavia, la corte territoriale non fa menzione alcuna, omettendo di provvedere sull’istanza di rinvio della trattazione dell’appello, per legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia dell’imputato.

5. Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, (cfr. Cass., sez. 6, 18.11.2015, n. 47213, rv. 265483).

Il quesito giuridico che va sciolto in questa sede presenta un duplice profilo, dovendosi decidere, innanzitutto, se sia ammissibile per il difensore inviare a mezzo telefax all’autorità giudiziaria procedente la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire; e, ove si ritenga ammissibile tale forma di presentazione, se debba ricadere o meno sul difensore, che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Quanto al primo profilo, va rilevato che, come ritenuto dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso, sul punto, dal Collegio, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile nè inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2, 5.11.2013, n. **9030**, rv. 258526; Cass., sez. 2, 22.5.2015, n. **24515**, rv. 264361), **risultando del tutto minoritario l’orientamento di segno opposto** (cfr. Cass., sez. 4, 23.1.2013, n. 21602, rv. 256498).

Deve ritenersi, pertanto, assolutamente condivisibile l’assunto, ribadito in ulteriori arresti della Suprema Corte, secondo cui, dovendosi ritenere ammissibile l’inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza, si determina la nullità della sentenza successivamente adottata, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario (cfr. Cass., sez. 3, 18.6.2015, n. **37859**, rv. 265162; Cass., sez. 5, 16.11.2010, n. **43514**, rv. 249280).

In altre decisioni si è, tuttavia, precisato che l’utilizzo di tale particolare modalità di comunicazione e trasmissione, comporta, per la parte che intenda far valere l’omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via telefax all’autorità procedente, l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice che procede (cfr. Cass., sez. 2, 5.3.2013, n. **9030**, rv. 258526; Cass., sez. 2, 22.5.2015, n. **24515**, rv. 264361; Cass., sez. 5, 16.10.2014, n. **7706**, rv. 262835).

Si tratta di un indirizzo, ad avviso del Collegio, non condivisibile, in quanto giunge ad un esito contraddittorio con la premessa.

Una volta, affermato, infatti, come si sostiene nei menzionati arresti, che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile nè inammissibile, non trova alcuna giustificazione sul piano logico, prima ancora che normativo, imporre alla parte, che intenda far valere la nullità innanzi indicata, l’onere di dimostrare che la suddetta richiesta sia stata portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria tempestivamente, vale a dire prima dell’adozione dell’atto cui era preordinata l’attività processuale, oggetto dell’istanza di rinvio.

Sarà sufficiente, piuttosto, dimostrare che il giudice sia stato messo in condizione di conoscere per tempo dell’esistenza della richiesta di rinvio. Ciò potrà avvenire, dimostrando, attraverso l’allegazione della ricevuta comprovante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore, di avere comunicato l’insorgenza della causa di legittimo impedimento attraverso telefax spedito al numero di fax della cancelleria del giudice procedente (e non dell’ufficio giudiziario in cui è incardinato), in tempo utile affinché quest’ultimo possa valutarne la fondatezza.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

Diversamente opinando, si farebbero ricadere a carico dell'imputato, che ha adempiuto all'onere di tempestiva comunicazione via fax dell'insorgenza di una causa di legittimo impedimento a comparire, gli eventuali inadempimenti di solerte comunicazione eventualmente addebitabili all'ufficio di cancelleria del giudice procedente.

Tale approdo interpretativo appare conforme ai principi affermati dal Supremo Collegio, affrontando il caso di un'istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, trasmessa via fax, ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione legittimo strumento di comunicazione (Sent. Cass. **Sezioni Unite** n. **40187** del 27/03/2014 Ud., dep. 29/09/2014, Rv. 259927).

In questa occasione il Supremo Collegio, al di là della soluzione della fattispecie concreta portata al suo esame, ha svolto alcune osservazioni di carattere generale, partendo proprio dall'**individuazione del fax quale lecito mezzo di trasmissione dell'istanza di rinvio.**

Osservano, in particolare, le Sezioni Unite che la soluzione di ritenere legittima la comunicazione dell'istanza di rinvio formulata dal difensore via fax “appare imposta non solo da una interpretazione letterale (perché non è previsto il rispetto di formalità particolari, potendo la comunicazione e il deposito avvenire con qualsiasi mezzo e forma, mentre quando siano richieste forme vincolate, il legislatore lo ha previsto espressamente, come per l'articolo 162 c.p.p.: cfr. Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barillà, cit.), ma anche da una interpretazione adeguatrice (perché maggiormente conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e comunque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. articolo 148 c.p.p., comma 2-bis; Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24), nonché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. È altresì significativa l'evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, N. 258443). Del resto, quanto alla esigenza di autenticità della provenienza e della ricezione di questa forma di comunicazione, le Sezioni Unite hanno già rilevato – a proposito dell'articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, – che il telefax è “uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente” (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, rv. 250121), specificando anche che “la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (...) è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione”. Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore (peraltro facilmente controllabile dall'ufficio in caso di dubbio); e la norma vigente consente che la dichiarazione sia fatta anche tramite sostituto, senza speciali formalità”.

Proprio alla luce di tali osservazioni la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un condivisibile arresto, come il giudice “sia tenuto a rinviare il processo quando il legittimo impedimento comunque gli “risulti”, “purché prontamente comunicato” (articolo 420-ter c.p.p., comma 5). Lo schema procedimentale disegnato dalla norma è estraneo al rigido schema previsto in generale dall'articolo 121 c.p.p., poiché non presuppone una formale istanza o una richiesta: è sufficiente che al giudice “risulti” l'impedimento, purché – appunto – “comunicato” prontamente. La necessità di garantire di momento in momento il diritto dell'imputato a essere assistito e rappresentato dal proprio difensore di fiducia (articolo 24 Cost.; articolo 178 c.p.p., lettera c, articolo 179 c.p.p.) spiega il ricorso a schemi procedimentali più flessibili perché più capaci di garantire l'osmosi continua tra il processo e i fatti che impediscono l'effettività del diritto di difesa, che l'osservanza di un rigido formalismo potrebbe pregiudicare” (cfr. la già citata Cass., sez. 3, 18.6.2015, n. **37859**, rv. 265162).

Ragionando diversamente, si precluderebbe, per esempio, al difensore di comunicare via fax un impedimento improvviso che, come nel caso in esame, non gli consente nemmeno di recarsi in cancelleria e, magari, di assicurarsi personalmente che la comunicazione sia stata ricevuta.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



Vanno pertanto affermati i seguenti principi di diritto:

1) la modalità di trasmissione via fax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve ritenersi consentita e vincola il giudice procedente a pronunciarsi su di essa purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario;

2) non può porsi a carico della parte che intenda far valere l'omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via telefax all'autorità procedente, l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice che procede, essendo sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo dalla parte stessa in condizione di conoscere per tempo dell'esistenza della richiesta di rinvio.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi la fondatezza della tesi difensiva, avendo il ricorrente dimostrato che la richiesta di rinvio dell'unico difensore di fiducia dell'imputato è stata comunicata a mezzo telefax, subito dopo il verificarsi dell'evento integrante un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, mediante trasmissione al numero di fax proprio della cancelleria della sezione della Corte di Appello procedente, alle ore 8.18 dell'8.10.2015, quindi in tempo utile per essere portato a conoscenza del giudice di secondo grado, che, nella stessa data, rendeva sentenza senza provvedere sull'istanza in questione.

Si è dunque verificata l'indicata nullità assoluta, che impone l'annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (B)

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 7058 del 13/02/2014 (ud. 11/02/2014) - Rv. 258443.**

NOTIFICAZIONI – IN GENERE – Notificazioni e comunicazioni delle parti private – Utilizzo della posta elettronica certificata – Legittimità – Esclusione.

Massima. Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

4. Deve, anzitutto, ritenersi priva di fondamento la censura relativa alla dedotta nullità legata alla trasmissione a mezzo comunicazione e - mail dell'istanza di rinvio, che il ricorrente documenta essere stata inviata in data 15 maggio 2013 all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Corte d'appello di Catania. Sul punto, infatti, è stato più volte affermato da questa Corte - ed il Collegio non rileva alcun motivo per discostarsi dal principio, che condivide - che **è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.** (v., da ultimo: Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013 - dep. 28/06/2013, Baglieri, Rv. 256894). **Tale principio, espresso a proposito dell'uso del telefax, peraltro, trova applicazione per tutte quelle "Forme particolari di notificazione disposte dal giudice", cui si riferisce l'art. 150 cod. proc. pen., ossia "mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto" e, dunque, anche in quei casi - come quello oggetto di esame da parte di questa Corte - in cui la comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica.** Del resto, si aggiunge, la comunicazione venne eseguita mediante l'indirizzo mail "privato" di posta elettronica del difensore e non a mezzo di posta elettronica certificata, modalità non riconosciuta dalla legge. Per completezza, peraltro, occorre comunque chiarire che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l'impedimento. Ed invero, nel processo civile l'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. (così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli 3 k Corte di Cassazione - copia non ufficiale uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell'art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata. Quest'ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in GU n.245 del 19-10- 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescItalia 2.0) dove all'art. 16 viene sancito, al comma quarto, che «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria". **Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è - allo stato - consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.**

5. E', invece, fondata la censura difensiva per aver omesso la Corte d'appello di valutare l'istanza di rinvio che il difensore, dopo aver inoltrato per posta elettronica, aveva provveduto a depositare in cancelleria il giorno prima dell'udienza, come risulta dall'esame del fascicolo processuale che questa Corte



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ha esaminato, essendo giudice del fatto attesa la natura processuale dell'eccezione. Ed invero, **pur risultando depositata l'istanza di rinvio il giorno precedente l'udienza, non risulta** dalla motivazione della sentenza impugnata né dal verbale dell'udienza svoltasi il 21 maggio 2013, **che il collegio ebbe a valutarla. A prescindere, dunque, dalla fondatezza o meno dell'istanza, la omissione tout court della delibazione dell'istanza di rinvio, integra una nullità assoluta per violazione del diritto all'assistenza e rappresentanza dell'imputato. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.** (principio affermato in relazione ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il processo era stato celebrato senza l'effettiva partecipazione del difensore di fiducia o di un sostituto da lui nominato: Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009 - dep. 02/11/2009, Gaudio, Rv. 245127).

6. **L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio** alla Corte d'appello di Catania, altra sezione, per nuovo giudizio.

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 1, n. 18235 del 30/04/2015 (ud. 28/01/2015) - Rv. 263189).**

NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Notificazioni e comunicazioni delle parti private - Utilizzo della posta elettronica certificata - Legittimità - Esclusione.

Massima. Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).

3. **Per quanto attiene la trasmissione dell'istanza del difensore a mezzo PEC si osserva che alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione.**

L'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato - a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151 c.p.p., comma 2 (L. n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, commi 9 e 10). Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de:

a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;

b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei", secondo il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis;

c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.);

d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150 c.p.p.).

4. In ogni caso, è decisivo ed assorbente il rilievo che la richiesta di rimessione in termini è stata presentata oltre il termine di decadenza. **L'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, stabilisce che l'istanza di restituzione nel termine deve essere "presentata" all'ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta**



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, riservata dall'art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 c.p.p., comma 4, che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali (art. 324 c.p.p., comma 2, che richiama l'art. 582, nella interpretazione data da Sez. U., n. 230 del 20/12/2007 - dep. 07/01/2008, Normanno, Rv. 237861); ne' può affermarsi l'applicabilità dell'art. 583 c.p.p., comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell'impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (C)

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 9030 del 25/02/2014 (ud. 05/11/2013) - Rv. 258526.**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Omesso esame in sede di rinvio - Condizioni.

Massima. Non è irricevibile né inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere per la parte, che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice competente.

7.1. E' noto al collegio che, **in ordine all'ammissibilità o meno dell'invio a mezzo telefax di istanze di rinvio per legittimo impedimento (e, più in generale, tout court di istanze) la giurisprudenza di questa Corte Suprema è estremamente divisa, potendo nel suo ambito essere enucleati ben quattro orientamenti.**

7.1.1. Un orientamento particolarmente rigoroso ritiene che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa a mezzo telefax è sempre inammissibile, richiamando le previsioni di cui all'art. 121 c.p.p. (che prevede per gli atti di parte l'obbligo del deposito in cancelleria) e art. 150 c.p.p. (che riserva l'utilizzo del telefax ai soli funzionari di cancelleria) (così, tra le altre, Sez. 5, sentenza n. 38968 dell'11 ottobre 2005, CED Cass. n. 232555, in fattispecie nella quale il giudice di merito non aveva valutato l'istanza; Sez. 5, sentenza n. 46954 del 14 ottobre 2009, CED Cass. n. 245397, in fattispecie nella quale l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore era stata rigettata, e questa Corte Suprema aveva considerato inammissibili le successive doglianze difensive perchè l'istanza - a cagione della forma di presentazione prescelta - non avrebbe dovuto neanche essere esaminata; Sez. 5, sentenza n. 11787 del 19 novembre 2010, dep. 24 marzo 2011, CED Cass. n. 249829, in fattispecie nella quale l'istanza - nonostante la forma di presentazione prescelta - era pervenuta all'attenzione del giudice di merito in tempo utile, ma non era stata esaminata; Sez. 5, sentenza n. 602 del 18 novembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, CED Cass. n. 252667, che ha ritenuto priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all'uopo delegato dall'interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, considerato che l'art. 121 c.p.p. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 c.p.p. ai funzionari di cancelleria).

7.1.2. Un orientamento di segno diametralmente contrario ritiene sempre e comunque ammissibile la presentazione di istanze a mezzo telefax, valorizzando l'evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni e delle notificazioni e, sotto il profilo più squisitamente normativo, la previsione di cui all'art. 420-ter c.p.p., comma 5, (a norma del quale, ai fini del rinvio, è sufficiente che l'impedimento della parte "risulti", ovvero sia "prontamente comunicato" in qualunque modo), ed inoltre ritenendo non ostativo il disposto dell'art. 121 c.p.p., poichè il prescritto deposito in cancelleria può avvenire con qualsiasi mezzo, e quindi ben può aver luogo a mezzo telefax (così, fra le altre, Sez. 3, sentenza n. 10637 del 20 gennaio 2010, CED Cass. n. 246338, che ha ritenuto affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d'appello che aveva omesso di pronunciarsi su una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all'udienza; Sez. 5, sentenza n. 43514 del 16 novembre 2010, CED Cass. n. 249280, in fattispecie nella quale l'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire - dovuto a ragioni di



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it

Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987

Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

salute - dell'imputato risultava trasmessa a mezzo fax in cancelleria due giorni prima dell'udienza, portata all'attenzione del giudice di merito quando questi si era già ritirato in camera di consiglio per la decisione, e per tale ragione non esaminata: questa Corte Suprema ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio, rilevando, in conseguenza dell'omessa valutazione dell'istanza, il verificarsi di una violazione dei diritti difensivi tutelati a pena di nullità d'ordine generale; Sez. 5, sentenza n. 21987 del 16 gennaio 2012, CED Cass. n. 252954, che ha annullato la sentenza impugnata perchè non si era pronunciata su una istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa a mezzo fax: nella specie, l'istanza recava l'annotazione di pervenuto il giorno dell'udienza alle ore 10.40, ed il verbale di udienza era stato "chiuso" alle ore 11.15; non risultava che il giudice ne fosse stato portato a conoscenza, ma la Corte Suprema ha ritenuto che, in considerazione degli indicati orari, sarebbe stato possibile tempestivamente esaminare l'istanza).

7.1.3. Un orientamento che sembra meglio specificare il principio affermato dall'orientamento più "permissivo" sostiene che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato può essere inoltrata a mezzo fax, e non risulta per tale ragione irricevibile, purché l'impedimento addotto sia improvviso (ovvero dipenda da "circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili"): in questi casi, sarebbe, peraltro, onere dell'istante dimostrare la sussistenza delle ragioni che legittimino il ricorso al fax (così Sez. 6, sentenza n. 13524 del 29 gennaio 2009, CED Cass. n. 243413).

7.1.4. Un orientamento intermedio ritiene che chi trasmette un'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo fax assume l'alea della mancata trasmissione di essa al giudice in tempo utile per essere valutata, ed ha l'onere di verificare che l'istanza sia effettivamente pervenuta in cancelleria, e sia stata recapitata al giudice per tempo; tuttavia, se l'istanza in tal modo inviata pervenga ugualmente all'attenzione del giudice prima della conclusione dell'udienza cui si riferisce, egli dovrà valutarla (Così, fra le altre, Sez. 5, sentenza n. 14575 del 16 marzo 2005, CED Cass. n. 231102, per la quale la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 c.p.p., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice; Sez. 2, sentenza n. 37535 dell'8 luglio 2009, CED Cass. n. 244888, in fattispecie nella quale la richiesta di rinvio per legittimo impedimento spedita a mezzo fax era comunque pervenuta a conoscenza del giudice prima dell'udienza cui essa si riferiva, e si è pertanto ritenuto che egli avesse il dovere processuale di valutarla; Sez. 4, sentenza n. 38160 del 23 giugno 2009, CED Cass. n. 245315; Sez. 3, sentenza n. 9162 del 29 ottobre 2009 - dep. 8 marzo 2010, CED Cass. n. 246207, in fattispecie nella quale l'istanza trasmessa a mezzo fax risultava pervenuta alla cancelleria "competente" a dibattimento ormai concluso, e si è ritenuto che l'omessa deliberazione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario; Sez. fer., sentenza n. 32941 del 25 agosto 2011, CED Cass. 251089, per la quale la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento difensivo può essere inoltrata anche a mezzo telefax al giudice che, però, ha l'obbligo di esaminarla solo se ne abbia avuto conoscenza in tempo utile; sez. 4, sentenza n. 10886 del 9 febbraio 2012, CED Cass. n. 251992, in fattispecie nella quale il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. asserendo che la 3^a Sezione di questa Corte Suprema non aveva valutato una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, asseritamente inviata a mezzo fax, ma della quale non vi era traccia in atti: la 4^a Sezione ha ritenuto che la parte, avendo optato per la trasmissione dell'istanza a mezzo fax, aveva assunto su di sé il rischio di un esito non positivo della trasmissione).

7.2. A pare del collegio, il contrasto può essere superato aderendo all'orientamento intermedio, già accolto da questa Sezione (sentenza n. 37535 dell'8 luglio 2009, CED Cass. n. 244888), temperato da quello accolto da una isolata decisione della 6^a Sezione (sentenza n. 13524 del 29 gennaio 2009, CED Cass. n. 243413).

7.2.1. Deve premettersi che il deposito cui allude l'art. 121 c.p.p. è senz'altro soltanto quello operato "tradizionalmente" di persona in cancelleria: l'utilizzo di mezzi tecnologici è, infatti, disciplinato



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984–7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



specificamente (dall'art. 150 c.p.p.) soltanto come mezzo di notificazione, non come possibile sostituto del deposito in cancelleria.

7.2.2. Non può peraltro ritenersi che l'impiego del telefax sia sempre e comunque idoneo a dare certezza circa l'intervenuta trasmissione, con esito positivo, dell'atto "faxato".

In tal senso va necessariamente richiamato l'orientamento per il quale la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis, poichè il telefax è "uno strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto "OK" o altro simbolo equivalente" (Sez. un., sentenza n. 28451 del 28 aprile 2011, CED Cass. n. 250121; Sez. 2, sentenza n. 24798 del 3 giugno 2010, CED Cass. n. 247727).

Se il telefax fosse sempre e comunque uno strumento di trasmissione dall'esito incerto, il predetto orientamento sarebbe all'evidenza inaccoglibile, poichè incerto sarebbe di necessità anche l'esito della trasmissione dell'atto da notificare.

Nè - in ossequio al principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. come canone interpretativo privilegiato - può ritenersi che il telefax dia certezza dell'esito della trasmissione solo quando sia adoperato dai funzionari addetti all'effettuazione delle notificazioni, e non anche quando sia adoperato dalle parti private per la trasmissione di istanze.

7.2.3. Nè può attribuirsi decisivo rilievo alla presunta impossibilità della verifica dell'autenticità degli atti "faxati", poichè il problema appare senz'altro superabile ove il difensore (anche di ufficio) necessariamente presente in udienza faccia propria l'istanza (come è prassi in concreto generalizzata), e comunque attraverso gli ordinari controlli di rito, sempre esperibili dal giudice senza formalità.

7.2.4. E' ineludibile il rilievo che il deposito di istanze a mezzo fax non è in generale consentito dall'art. 121 c.p.p..

Peraltro, è altrettanto ineludibile l'ulteriore rilievo che nessuna sanzione (di irricevibilità, più che di inammissibilità) è prevista dal vigente ordinamento processuale per il caso in cui la parte abbia irrispettamente optato per una tal forma di trasmissione.

D'altro canto, può ritenersi senz'altro pacifico che il giudice abbia l'onere di valutare tutte le istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore che vengano tempestivamente presentate (cfr. Sez. 6, sentenza n. 42110 del 14 ottobre 2009, CED Cass. n. 245127, per la quale **l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta** di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1; nei medesimi termini, quanto alle istanze di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, persino quando redatte in lingua straniera, Sez. 5, sentenza n. 38774 del 24 ottobre 2002, CED Cass. n. 223362).

Può, peraltro, accadere che la parte, in presenza di un impedimento improvviso, si trovi nell'impossibilità di depositare o far depositare tempestivamente in cancelleria l'istanza di rinvio per legittimo impedimento con la relativa documentazione (è il caso che può verificarsi in presenza delle tanto frequenti - ma non per questo necessariamente strumentali - malattie che si manifestano in prossimità delle udienze).

Deve anche considerarsi che il riconoscimento della possibilità di inviare indiscriminatamente istanze di rinvio per legittimo impedimento (o di qualsiasi altra natura) a mezzo fax, ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario procedente, si presterebbe ad evidenti "tattiche" processuali strumentali, senz'altro poco nobili, ma certamente non inverosimili, in particolare negli uffici di grandi dimensioni.

7.2.5. Per l'insieme di tali ragioni, e valorizzando il dettato di cui all'art. 121 c.p.p., deve ritenersi che l'impiego del fax per l'invio di istanze sia irregolare; peraltro, le istanze in tal modo inviate non sono irricevibili, nè inammissibili, ma espongono unicamente la parte istante al rischio della mancata tempestiva trasmissione dell'istanza al giudice competente a valutarla.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978



In tali casi, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'eventuale omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa a mezzo fax, la parte - che abbia di sua volontà scelto un mezzo irregolare di trasmissione dell'istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e dall'impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice precedente - ha l'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo.

7.2.6. Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto:

"L'utilizzazione del telefax per inviare al giudice precedente una richiesta di rinvio per legittimo impedimento (dell'imputato o del difensore), pur non idonea a dare certezza dell'intervenuta ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perchè l'art. 121 c.p.p. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria; tuttavia, le istanze in tal modo inviate non sono nè irricevibili, nè inammissibili, ed il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle.

In ragione della predetta irregolarità, incombe, peraltro, sulla parte istante il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell'istanza al giudice competente a valutarla; in tal caso, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza, la parte (che abbia di sua volontà scelto un mezzo irregolare di trasmissione dell'istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e dall'impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice precedente) ha l'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo".

7.2.7. Nel caso di specie, dall'esame del verbale di udienza dibattimentale d'appello 6 dicembre 2012 cui il collegio è legittimato ad accedere, dovendo valutare una questione di natura processuale, a seguito della denuncia di un error in procedendo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rispetto al quale la Corte Suprema di cassazione è "giudice anche del fatto" (Sez. un., sentenza n. 42792 del 31 ottobre 2001, CED Cass. n. 220092), risulta che non vi è menzione dell'istanza de qua, che deve, pertanto, ritenersi non portata tempestivamente a conoscenza del collegio.

L'imputato, optando per una forma irregolare di invio, ha necessariamente assunto su di sè l'alea della mancata tempestiva valutazione dell'istanza da parte del collegio competente a valutarla; egli non ha documentato il corretto assolvimento dell'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e fosse stata tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo, nè l'assoluta impossibilità di far pervenire nei modi previsti dall'art. 121 c.p.p. al Tribunale l'istanza e la documentazione ad essa allegata. Il motivo è, pertanto, infondato.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (D)

→ **Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 40187 del 29/09/2014 (ud. 27/03/2014) - Rv. 259927.**

Alle pagg. 23 – 26, la Corte si sofferma sulla richiesta del difensore di fiducia, fatta pervenire in cancelleria a mezzo fax, di rinvio dell'udienza per adesione ad una astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria (Camere Penali) ed afferma testualmente l'art. 3 del vigente codice prevede specifiche modalità di presentazione della dichiarazione di astensione, il cui rispetto è necessario, affinché la mancata comparizione sia considerata in adesione all'astensione (e quindi, stando al codice, «legittimo impedimento»). In questo processo l'avv. ---, difensore dell'imputato ---, comunicò al Tribunale di --- la propria dichiarazione di adesione all'astensione indetta dall'Unione delle Camere Penali, facendola pervenire alla cancelleria del giudice procedente a mezzo telefax, con contestuale richiesta di rinvio. **Occorre pertanto valutare la ritualità di questa presentazione, dal momento che la giurisprudenza non è pacifica sull'ammissibilità di una presentazione via fax di un'istanza di rinvio per astensione.**

Alcune sentenze si sono pronunciate nel senso dell'inammissibilità, perché la trasmissione via fax di tale istanza non costituisce una forma valida di comunicazione ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto non garantirebbe la verifica dell'autenticità della sua provenienza (Sez. 1, n. 3138 del 20/01/1998, Monti, n. m.; Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210711); altre, nel senso diametralmente opposto dell'ammissibilità di una comunicazione via fax, non richiedendo tale comunicazione forme particolari (vedi art. 3/1°c. lett. b) del Codice di Autoregolamentazione) (Sez. 2, n. 28141 del 06/05/2004, Paolini, Rv. 229718).

Sull'analogia questione dell'utilizzo del telefax, da parte del difensore, **per la comunicazione di richieste di rinvio per impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali**, sono rinvenibili attualmente, nella giurisprudenza di legittimità, **tre diversi orientamenti**.

- 1. Un primo indirizzo esclude l'ammissibilità dell'istanza di rinvio inviata via fax**, perché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, Rv. 245397; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2003, Giuliano, Rv. 256498; Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013, Baglieri, Rv. 256894; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, che ribadisce il principio anche con riferimento all'invio di istanze tramite posta elettronica certificata).
- 2. In senso contrario, si è invece affermato che è viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, atteso che tale modalità di trasmissione deve ritenersi consentita alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche**, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. (impedimento a comparire all'udienza preliminare in fase GUP), il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia «prontamente comunicato», senza indicare le modalità (cfr. Sez. 3, n. 11268 del 06/11/1996, D'Andrea, Rv. 207030; Sez. 5, n. 32964 del 24/04/2008, Pezza, Rv. 241167; Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barilà, Rv. 246338; Sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, Rv. 249280; Sez. 5, n. 21987 del 16/01/2012, Balasco, Rv. 252954).
- 3. In un senso in parte diverso, si è affermato che l'istanza inviata a mezzo fax non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata deliberazione non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, «in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario», sicché la parte ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente** (Sez. 3, n. 9162 del 29/10/2009, dep. 2010, Goldin, Rv. 246207; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526).



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978



Nel caso in esame, trattandosi di istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, deve trovare applicazione - in base ai criteri di specialità e di competenza - la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia, attualmente, dall'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia «trasMESSO o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero».

Appare evidente che con questa locuzione la norma abbia esplicitamente previsto, oltre al tradizionale deposito, anche la trasmissione nella cancelleria o segreteria con qualsiasi mezzo tecnico idoneo - quale normalmente il telefax - ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria.

D'altra parte - anche a prescindere da tale specifica norma - questa soluzione appare imposta non solo da una interpretazione letterale (perché non è previsto il rispetto di formalità particolari, potendo la comunicazione e il deposito avvenire con qualsiasi mezzo e forma, mentre quando siano richieste forme vincolate, il legislatore lo ha previsto espressamente, come per l'art. 162 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barillà, cit.), ma anche da una interpretazione adeguatrice (perché maggiormente conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e comunque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.; art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24) nonché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.

E' altresì significativa l'evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443).

Del resto, quanto alla esigenza di autenticità della provenienza e della ricezione di questa forma di comunicazione, le Sezioni Unite hanno già rilevato - a proposito dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. - che il telefax è «uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto "OK" o altro simbolo equivalente» (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), specificando anche che «la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto [...] è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione».

Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore (peraltro facilmente controllabile dall'ufficio in caso di dubbio); e la norma vigente consente che la dichiarazione sia fatta anche tramite sostituto, senza speciali formalità.

Quanto alla paventata possibilità che il difensore invii indiscriminatamente e subdolamente istanze di rinvio a mezzo fax ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio procedente (Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, cit.), è sufficiente osservare - a parte ogni altra considerazione - che dall'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione deriva la regola - del resto da ritenersi implicita nel sistema anche senza la presenza di questa disposizione - che la trasmissione a mezzo fax della dichiarazione di astensione, per essere valida ed efficace, va fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice o della segreteria del pubblico ministero precedenti, e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario.

Il medesimo art. 3 poi dispone che la dichiarazione di astensione, se non effettuata, personalmente o tramite sostituto, all'inizio dell'udienza o dell'atto preliminare, va depositata o trasmessa almeno due giorni prima della data stabilita, il che sembra escludere - per questo tipo di richiesta di rinvio - la preoccupazione - emergente da molte delle decisioni dianzi citate - che il fax pervenga all'ultimo momento, senza che vi sia il tempo per portarlo alla conoscenza del giudice.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



Alla luce della norma speciale attualmente in vigore, pertanto, la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile e ammissibile.

Alla medesima conclusione peraltro deve pervenirsi anche nel caso di specie, in cui, riguardando la dichiarazione di astensione l'udienza del 5 luglio 2007, era applicabile, *ratione temporis*, non la suddetta norma del vigente codice di autoregolamentazione, ma l'art. 3, comma 2, della regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia il 4 luglio 2002 e pubblicata sulla G.U. del 23 luglio 2002, il quale, al contrario della disciplina attuale, disponeva che «nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non intenda aderire all'astensione proclamata, deve comunicare prontamente tale sua decisione all'autorità procedente ed agli altri difensori costituiti».

Come si è già ricordato, la normativa secondaria vigente all'epoca poneva una sorta di presunzione di adesione alla protesta di categoria e non imponeva alcun onere di comunicazione al difensore che vi aderisse. Nella specie, pertanto, sarebbe stata sufficiente la sola mancata presenza del difensore all'udienza (in mancanza di previa sua contraria comunicazione). L'avv. ---, peraltro, comunicò ugualmente la sua volontà di aderire all'astensione con fax pervenuto alla Cancelleria del Tribunale il giorno prima dell'udienza ed esaminato dal giudice. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'istanza di rinvio e l'ha esaminata nel merito.

E' appena il caso di rilevare che la soluzione non muterebbe nemmeno qualora, per una qualche ragione, si volesse ritenere non applicabile nella specie il suddetto art. 3, comma 2, della regolamentazione provvisoria. In tal caso **si dovrebbe invero applicare per analogia l'art. 420-ter cod. proc. pen., il quale richiede che il legittimo impedimento a comparire sia «prontamente comunicato»; e, per le considerazioni dianzi svolte, deve preferirsi l'interpretazione secondo cui tale comunicazione, per la quale non sono previste speciali formalità, possa avvenire anche mediante telefax pervenuto nella cancelleria del giudice procedente. Nella specie, poi, il Tribunale di --- ha ritenuto che la comunicazione, effettuata il giorno prima dell'udienza, fosse comunque tempestiva, tanto che l'ha esaminata nel merito.**



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (E)

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 3, n. 6883 del 14/02/2017 (ud. 26/10/2016) - Rv. 269197.**

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE - Lista - Invio tramite posta elettronica certificata - Ricevibilità - Esclusione.

Massima. È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468/1°c. CPP a pena di inammissibilità).

3.6. In ogni caso deve essere escluso che il «deposito» della lista testimoniale di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., possa essere effettuato con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità. In assenza di norme derogatorie o che comunque lo consentano espressamente, il «deposito» della lista testimoniale non può perciò essere effettuato con modalità telematiche (espressamente previste, invece, per il processo civile nel quale il «deposito telematico» è addirittura imposto dall'art. 16-bis, dl. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 179).

3.7. La trasmissione della lista a mezzo posta elettronica certificata onera la cancelleria che la riceve della attività di stampa e materiale deposito dell'atto con modalità nemmeno temporalmente scandite, con conseguente possibilità di ulteriore abbreviazione del termine previsto dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. La lista testimoniale non è indirizzata solo al giudice, ma anche alle parti che possono chiedere di essere ammessi a prova contraria e devono essere messe in condizione di farlo. L'inesistenza, nel processo penale, di un fascicolo informatico impedisce alle altre parti di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti depositati con modalità telematiche.

3.8. Il «deposito telematico», inoltre, necessita dell'indicazione di regole precise in ordine alle modalità e tempestività dell'adempimento che, previste per il processo civile (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, cit.), sono del tutto assenti in quello penale.

3.9. In termini generali, del resto, questa Corte ha già affermato il principio che non è consentito alle parti, pubbliche e private, di effettuare comunicazioni o notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, né adempimenti previsti con modalità la cui osservanza è stabilita a pena di inammissibilità.

Si è così sostenuto che nel processo penale alle parti private non è consentito proporre istanza di rimessione in termini a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato (Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189;

in termini generali, cfr. Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, secondo cui alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata);

né è consentito proporre ricorso per cassazione o appello a mezzo PEC perché le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della posta elettronica certificata (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931).

Analogamente, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Alamaru, Rv. 263900).

➔ **Sentenza Cassazione, Sez. 1, n. 44978 del 29/10/2014 (ud. 19/09/2014) - Rv. 261125.**

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE - Presentazione della lista testi mediante inoltro a mezzo fax - Legittimità - Conseguenze.

Massima. **La presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l'inoltro a mezzo "fax" ed è, di conseguenza, illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiara inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati.**

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 468 e 555 cod. proc. pen. in relazione all'art. 190 cod. proc. pen., lesione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio, con riferimento all'ordinanza in data 17 gennaio 2012 di non ammissione dei testi perché indicati nella lista inviata dal difensore alla cancelleria a mezzo fax. Richiama Cass. sez. 4, sent. n. 2789 del 12/12/2012, deducendo che l'art. 468 non prevede alcuna forma specifica per il deposito della lista e che il fax è mezzo pienamente idoneo al raggiungimento dello scopo, funzionale alle prerogative delle controparti e inidoneo a recare pregiudizio alle stesse e al regolare svolgimento del processo.

2. Tanto posto, il primo motivo di ricorso, pregiudiziale perché attiene a vizio procedurale, appare fondato.

Il Tribunale non ha, difatti, ammesso i testi indicati dalla difesa sol perché la relativa lista, presentata ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., era stata trasmessa per fax.

Dagli atti emerge che la lista di cui si parla era stata redatta in vista della udienza del 17 gennaio 2012, era datata 21 dicembre 2012 ed era stata trasmessa per fax il 28 dicembre 2012 alla cancelleria del Tribunale, accompagnata da missiva indirizzata al cancelliere che faceva riferimento a precedente contatto al fine della trasmissione; con essa si chiedeva l'ammissione quali testi di tre soggetti non ascoltati [...], sulle circostanze di cui al capo d'imputazione; **non era accompagnata da richiesta di citazione**, fatta quindi in udienza e, come detto, respinta.

2.1. Deve dunque convenirsi che correttamente la difesa ha evocato la oramai **consolidata** giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax. Posto, infatti, che detto adempimento ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, e considerato che nessuna espressa sanzione d'inammissibilità è collegata all'irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l'osservazione che anche l'invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978



(così, tra le altre: Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, Rover, Rv. 206504; Sez. 4, n. 2789 del 12/12/2012, Giordano, dep. 2013).

2.2. D'altra parte questa soluzione, non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d'inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme – purché, si ripete, l'atto sia correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria che procede e risulti colà effettivamente pervenuto e allegato agli atti – all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche (di cui sono espressione l'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), **oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.** Quanto, poi, al controllo della provenienza e della ricezione della comunicazione a mezzo fax basterà ricordare, da un lato, che le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente controllabile dall'ufficio, almeno quanto l'indicazione del mittente su missiva raccomandata (che pure è sufficiente per l'espletamento di formalità ben più significativa quale la presentazione dell'atto d'impugnazione); dall'altro che il telefax è “strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente” (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121, a proposito dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché, più in generale, Sez. U, 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, avviso di decisione).

2.3. In conclusione, deve ritenersi che erroneamente il Tribunale ha impedito all'imputato di esercitare il suo diritto alla prova dichiarando inammissibile la richiesta di sentire i testi indicati nella lista tempestivamente inoltrata, solo perché la stessa era pervenuta all'ufficio tramite fax.

3. Tanto basta all'annullamento della sentenza impugnata.

➔ Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 23343 del 06/06/2016 (ud. 01/03/2016) - Rv. 267081.

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE - Presentazione della lista testi e dell'istanza di autorizzazione alla loro citazione mediante inoltro a mezzo fax - Legittimità - Ragioni.

Massima. È legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta alla citazione dei testi indicati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

9.9.1. Questa Corte ha già osservato che il deposito materiale della lista in cancelleria — ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen., — può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 stesso codice (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata senza la consegna materiale diretta alla cancelleria (Sez. VI, n. 3 del 10/7/1996, dep. 1997, rv. 206504).

9.9.2. Alle medesime conclusioni, ma seguendo un percorso argomentativo nettamente distinto (fondato non sulla legittimità della prescelta forma di deposito, sostenuta dal precedente orientamento, bensì sulla mancanza di conseguenze processuali della pur riscontrata illegittimità), sono successivamente giunte altre pronunce (Sez.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it

Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987

Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978



I, n. 38161 del 24/9/2008, rv. 241135, e Sez. V, n. 32742 del 3/6/2010, rv. 248418), per le quali non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo telefax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando, tra i poteri del giudice, quello di assumere le prove anche d'ufficio.

9.9.3. Nel senso dell'ammissibilità della presentazione della lista testi a mezzo telefax (e, conseguentemente, dell'illegittimità del provvedimento del giudice del dibattimento che dichiara l'inammissibilità della richiesta di audizione dei testimoni in essa indicati) si è, successivamente, pronunciata Sez. I, n. 44978 del 19/9/2014, rv. 261125, per la quale, in particolare, «il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1, - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza - può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax. Posto, infatti, che detto adempimento ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, e considerato che nessuna espressa sanzione d'inammissibilità è collegata all'irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l'osservazione che anche l'invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltramento alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi, della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria (così, tra le altre: Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, Rover, Rv. 206504; Sez. 4, n. 2789 del 12/12/2012, Giordano, dep. 2013). 2.2. D'altra parte questa soluzione, non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d'inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme - purché, si ripete, l'atto sia correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria che procede e risulti colà effettivamente pervenuto e allegato agli atti - all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche (di cui sono espressione l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, e il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24), oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. Quanto, poi, al controllo della provenienza e della ricezione della comunicazione a mezzo fax basterà ricordare, da un lato, che le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente controllabile dall'ufficio, almeno quanto l'indicazione del mittente su missiva raccomandata (che pure è sufficiente per l'espletamento di formalità ben più significativa quale la presentazione dell'atto d'impugnazione); dall'altro che il telefax è "strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente" (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121, a proposito dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, nonché, più in generale, Sez. U, 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, avviso di decisione)».

9.9.4. In realtà, appare, a parere del collegio, evidente che, nel corpo del medesimo documento-lista testi, possano coesistere l'indicazione dei testimoni dei quali si intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, che ben può essere inviata a mezzo telefax, e quella di autorizzazione alla citazione, per la quale in passato è stato richiesto il formale deposito in cancelleria, pur se detto onere non appare più attuale, a seguito di Sez. un., n. 40187 del 27/3/2014, rv. 259928, la quale, nel ritenere che la dichiarazione di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice precedente, in conformità a quanto dispone la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione (secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero"), ha evidenziato che «tale soluzione appare imposta (...) anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre 30 che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo», che appare certamente esperibile anche in subiecta materia.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

9.9.5. D'altro canto, nessun vulnus sostanziale deriva al diritto di difesa dell'imputata dalla - in ipotesi - irrituale autorizzazione alla citazione dei testi del P.M., che - in difetto - avrebbero potuto essere citati anche per udienze successive, dopo essere stati ammessi, ed addirittura essere ammessi anche di ufficio.

9.9.6. Questa Corte (Sez. V, n. 32742 del 3/6/2010, rv. 248418), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, già chiarito che non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, proprio perché rientra tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio.



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

ALLEGATO (F)

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 47427 del 18/11/2014 (ud. 07/11/2014) - Rv. 260963.**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo posta elettronica - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Prova della effettiva conoscenza dell'istanza da parte del giudice - Onere a carico dell'istante - Sussistenza.

Massima. La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente.

Circa l'impedimento del difensore, questa corte ha recentemente avuto modo di osservare che l'utilizzazione del telefax per inviare al giudice procedente una richiesta di rinvio per legittimo impedimento (dell'imputato o del difensore), pur non idonea a dare certezza dell'intervenuta ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perché l'art. 121 c.p.p. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria; tuttavia, le istanze in tal modo inviate non sono né irricevibili, né inammissibili, ed il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle.

In ragione della predetta irregolarità, incombe, peraltro, sulla parte istante il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell'istanza al giudice competente a valutarla; in tal caso, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza, la parte (che abbia di sua volontà scelto un mezzo irregolare di trasmissione dell'istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e dall'impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente) ha l'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo (sez. 2, 5.11.2013, n. 9030).

Il principio, affermato per la comunicazione a mezzo telefax, deve ritenersi ancor più convincente se riferito alla comunicazione per posta elettronica, rilevante nel caso di specie. Tale ulteriore mezzo di comunicazione, è pur sempre informale, allo stesso modo del telefax (non essendo ancora stata istituita per tali comunicazioni la modalità PEC), ma diversamente dal primo è inoltre ulteriormente incerto circa la effettiva possibilità che la comunicazione sia tempestivamente letta dal destinatario (che potrebbe non controllare la casella di posta elettronica in tempo utile) per poter essere utilmente portata a conoscenza del giudice.

Nel caso di specie, nulla osserva la difesa né riferisce alcunché sull'avvenuto assolvimento del descritto onere sulla stessa gravante. Ne discende l'infondatezza della doglianza.

→ **Sentenza Cassazione, Sez. 5, n. 7706 del 19/02/2015 (ud. 16/10/2014) - Rv. 262835.**

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - Invio a mezzo telefax - Nullità o inesistenza della richiesta - Esclusione - Conseguenze.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre - Tel. 0965.857.7982-7983-7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò - tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso - tel. 0965.857.7978

Massima. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

3. Peraltro, giova richiamare i principi affermati da questa Corte, invocati anche nella sentenza impugnata, secondo cui è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2013; Sez. 5 19/11/2010 n. 11787; Cass. 13 giugno 2007 n. 35339; Cass. 12 dicembre 2005 n. 6696/06; Cass. 11 ottobre 2005 n. 38968; Cass. 16 marzo 2005 n. 14574).

4. **Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice** (Sez. 2, 08/07/2009, n. 37535), di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa (Sez. 3, 29/10/2009, n. 9162).

→ Sentenza Cassazione, Sez. 2, n. 24515 del 09/06/2015 (ud. 22/05/2015) - Rv. 264361.

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore - Invio a mezzo telefax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Esame della richiesta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Massima. La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse rigettato una istanza di rinvio trasmessa soltanto il giorno precedente all'udienza ed in orario di chiusura degli uffici di cancelleria, nonostante la circostanza addotta fosse da tempo nota alla parte, reputando inoltre irrilevante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore).

La questione è già stata posta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed i giudici distrettuali vi hanno dato una risposta congrua, logica e conforme ai principi di diritto in materia. Due sono i profili dei quali si è occupata la Corte di Appello: quello delle modalità e dei tempi di trasmissione dell'istanza e quello relativo al contenuto dell'istanza stessa.

Sotto il primo profilo si è evidenziato che l'istanza risulta essere stata inviata a mezzo telefax alla Cancelleria del Tribunale la sera precedente il giorno dell'udienza alle ore 20.18 il che ne determinerebbe l'inammissibilità.

Al riguardo deve essere ricordato che con un recente indirizzo giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata e condiviso dall'odierno Collegio, si è avuto modo di precisare che "la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna Il Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7987
Funz. Resp. sig.ra F. Praticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7978

cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente" (Cass. Sez. 2, sent. n. 9030 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 258526).

Sul punto la Corte di Appello ha precisato (pag. 12 della sentenza) che non vi è alcuna indicazione della tempestività della sottoposizione dell'istanza così presentata all'esame del Giudice, **né risulta in alcun modo che la difesa abbia curato di assicurarsi la presentazione dell'istanza "imprudentemente" inviata non soltanto il giorno precedente la celebrazione dell'udienza ma anche in orario in cui gli uffici di cancelleria sono chiusi**, pur essendo il supposto impedimento di molto precedente.

A ciò si aggiunga - rileva l'odierno Collegio - che alla luce del chiaro disposto dell'art. 121 cod. proc. pen. è del tutto inconferente il fatto che il difensore che ha spedito il fax abbia ricevuto la conferma elettronica che lo stesso era stato correttamente inviato, così come è infondata la "giustificazione" della difesa del ricorrente legata al fatto che